


ALLEGATO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
D.V.R.

Artt. 17 & 28 del D.lgs 81.08

PROTOCOLLO CONDIVISO aggiornato a:

DPCM 2 MARZO 2021, PROTOCOLLO 6 APRILE 2021, D.L. 127 DEL 21/09/2021, DPCM 12 OTTOBRE 2021, LEGGE N. 165 DEL 19 NOVEMBRE 2021 (CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 127 DEL 21/09/2021), D.L. N. 172 DEL 26 NOVEMBRE 2021, D.L. N. 221 DEL 24/12/2021, D.L. N. 229 DEL 30/12/2021, D.L. N. 1 DEL 07/01/2022, LEGGE 21 GENNAIO 2022 N. 3 (CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. N. 172 DEL 26 NOVEMBRE 2021), D.L. 4 FEBBRAIO 2022 N. 5, CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE 4 FEBBRAIO 2022 E D.L. 24 MARZO 2022, ORDINANZA MINISTRO DELLA SALUTE DEL 28 APRILE 2022, RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2022 TRA MINISTERI, PARTI SOCIALI E AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO CONDIVISO DEL 30/06/2022, ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE 31/08/2022, NOTA VOLSCA DEL 22/11/2022

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro



Volsca Ambiente & Servizi S.p.a.

Sede Legale: Via Troncavia 6 – 00049 Velletri (RM)

Documento valido per i dipartimenti di:

Velletri, Albano Laziale, Lariano e Genzano di Roma

Datore di Lavoro: _____

Medico Competente: _____

RSPP: _____

RLS: _____

REV.00 del 06/04/2020,
REV.01 del 01/06/2020,
REV.02 del 26/04/2021,
REV.03 del 24/08/2021,
REV.04 del 30/11/2021
REV. 05 del 18/08/2022
REV. 06 del 28/11/2022

PREMESSA:

Il presente documento costituisce l'aggiornamento della integrazione al DVR della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. del 18/08/2022 e contiene le indicazioni principali a supporto di quanto richiesto con le recenti normative per il contenimento del contagio del Coronavirus in particolare nel Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 06/04/2021.

Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Il presente protocollo è la revisione 06 del precedente documento datato 18 Agosto 2022 e aggiorna le MISURE DI SICUREZZA NELLA TUTELA SIA DI CHI LAVORA SIA DI TUTTA LA POPOLAZIONE.

Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo e il 24 aprile 2020, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell'INAIL e contiene inoltre linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 06/04/21, aggiornato in data 30/06/2022.

Il presente Protocollo aggiorna tali misure tenuto conto anche dei vari provvedimenti adottati dal Governo nel corso dei mesi passati che hanno ribadito che si assumano protocolli di sicurezza, anti-contagio e, laddove non fosse possibile, rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, che vi sia l'adozione di strumenti di protezione individuale (mascherine), che siano altresì incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro e che vengano evitati assembramenti.

Il documento tiene conto del D.L. 127 del 21/09/2021 e del DPCM del 12 Ottobre 2021 contenenti le linee guida per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale dal 15 Ottobre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza.

A tal proposito l'Azienda ha prodotto un atto unico "Provvedimento di nomina" dove venivano indicate le figure incaricate al controllo della certificazione verde nelle varie sedi aziendali e ha redatto il "Regolamento per le procedure della certificazione verde Covid-19" che integrava le disposizioni del Provvedimento citato al fine di fornire le adeguate indicazioni procedurali ed operative per garantire la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori per il controllo della Certificazione Verde (Green Pass) posseduta dalle persone che accedono fisicamente nelle sedi aziendali.

Inoltre il documento tiene conto della conversione in Legge (n. 165 del 19 Novembre 2021) con modificazioni, del decreto-legge 21 Settembre 2021 n. 127 in merito alle misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 ed il rafforzamento del sistema di screening e del decreto-legge n. 172 del 26 Novembre 2021 riguardante le misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Per quanto riguarda la Legge n. 165 del 19 Novembre 2021 una delle novità più importanti riguardava la possibilità per i lavoratori di consegnare volontariamente al datore di lavoro copia della propria certificazione verde. Infatti i lavoratori che consegnavano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, venivano esonerati dai controlli da parte dei soggetti incaricati.

Nel decreto-legge n. 172 del 26 Novembre 2021 novità importante riguardava la modifica della durata della certificazione verde dai 12 mesi ai 9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario o a far data dalla somministrazione della dose successiva al ciclo vaccinale primario.

Conseguentemente l'Azienda ha provveduto ad apportare modifiche sia al "Provvedimento di nomina" sia al Regolamento per le procedure della certificazione verde Covid 19, aggiornando i suddetti documenti al 31/03/2022.

Il documento tiene conto del decreto-legge n. 221 del 24 Dicembre 2021 nel quale veniva prorogato lo stato di emergenza fino al 31 Marzo 2022 e veniva riportato che dal 01 Febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale rilasciato al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, nonché rilasciato al termine della avvenuta guarigione da Covid19 veniva ridotta da 9 a 6 mesi e del decreto-legge n. 229 del 30/12/21 nel quale venivano riviste le misure della quarantena e dell'isolamento.

A tal proposito è stata emanata Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/21 nella quale venivano forniti gli aggiornamenti sulle misure di quarantena e isolamento come di seguito riportato.

- **contatti stretti ad alto rischio non vaccinati, ciclo incompleto o completato da meno di 14 giorni:** 10 giorni e test molecolare o antigenico negativo;
- **vaccinazione completa da più di 120 giorni e asintomatici:** 5 giorni e test molecolare o antigenico negativo;
- **asintomatici booster, primo ciclo da meno di 120 giorni, guariti da meno di 120 giorni:** no quarantena, FFp2 per 10 giorni, autosorveglianza di 5 giorni, prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19".
- **sanitari:** tampone giornaliero per cinque giorni;
- **contatti a basso rischio:** no quarantena se hanno indossato mascherine, sorveglianza passiva se non hanno indossato mascherine;
- **positivi con dose booster,** ciclo vaccinale da meno di 120 giorni: isolamento di 7 giorni e test negativo.

Per quanto riguarda l'anno corrente il documento tiene conto del Decreto-Legge n. 1 del 07/01/2022 che ha esteso l'obbligo vaccinale a tutti i cittadini che avevano compiuto il cinquantesimo anno di età tranne che per coloro in possesso del certificato di esenzione; a tal proposito dal 15/02/2022 entrava in vigore l'obbligo di green pass rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro per tutti i lavoratori che hanno compiuto i 50 anni.

Successivamente è stato emanato il Decreto-Legge n. 5 del 4 Febbraio 2022 e Circolare da parte del Ministero della Salute che aggiornava le misure di quarantena ed autosorveglianza per i contatti stretti ad alto rischio.

nello specifico la stessa riportava che per i soggetti asintomatici non vaccinati o che non avevano completato il ciclo vaccinale primario o che lo avevano completato da meno di 14 giorni e per i soggetti asintomatici che avevano completato il ciclo vaccinale primario o guariti da precedente infezione da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo si applicava la misura della quarantena per 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo.

Invece per i soggetti asintomatici che avevano ricevuto la dose booster, o completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure guariti da infezione Sars Cov-2 nei 120 giorni precedenti oppure guariti dopo il completamento del ciclo vaccinale primario non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'auto sorveglianza della durata di 5 giorni con effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

Successivamente è stato emanato il Decreto-Legge 24 Marzo 2022 c.d. Decreto Riaperture che ha stabilito un allentamento progressivo delle misure restrittive anti Covid riguardanti, tra le altre cose, la cessazione dello stato di emergenza al 31 Marzo 2022, la fine graduale dell'obbligo del green pass, le nuove regole per l'utilizzo delle mascherine e le nuove regole su isolamento e autosorveglianza.

Nello specifico per quanto riguarda il possesso del green pass il Decreto-Legge ha stabilito che, dal 01 Aprile 2022 fino al 30 Aprile 2022, per accedere nei luoghi di lavoro i lavoratori pubblici e privati dovevano essere in possesso ed esibire su richiesta il green pass base (da vaccinazione, da guarigione, da tampone rapido o molecolare).

Dal 1 Maggio 2022 il green pass non viene più richiesto per accedere nei luoghi di lavoro.

Per quanto concerne l'utilizzo delle mascherine il Decreto-Legge ha stabilito che le mascherine restavano obbligatorie in tutti i luoghi al chiuso fino al 30 Aprile 2022.

Infine per quanto riguarda isolamento e autosorveglianza il Decreto-Legge e la Circolare del Ministero della Salute n. 19680 del 30 Marzo 2022 hanno stabilito che per quanto riguarda la misura dell'isolamento ad essa sono sottoposte tutte le persone risultate positive al virus Sars Cov-2 con divieto di mobilità dalla propria abitazione fino all'accertamento della guarigione.

Il regime dell'autosorveglianza invece è applicato a tutti coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Sars Cov-2; tale regime consiste nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi di possibile infezione è raccomandata l'esecuzione di un test antigenico o molecolare che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Il documento poi tiene conto dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 Aprile 2022 in merito alle nuove misure riguardanti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

In merito a quest'ultima l'Azienda in data 02/05/2022 ha prodotto nota avente ad oggetto "Indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie" nella quale si comunicavano le casistiche in cui è previsto l'utilizzo della mascherina FFP2.

Ed ancora tiene conto anche della riunione svoltasi in data 04/05/2022 tra Ministeri, Inail parti sociali e associazione del mondo datoriale nella quale veniva confermata fino al mese di Giugno 2022 la validità del "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid negli ambienti di lavoro" varato nel 2020 ed aggiornato nell'Aprile 2021.

Inoltre il documento tiene conto del "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid negli ambienti di lavoro" sottoscritto in data 30/06/2022 che aggiorna le misure di contrasto e di contenimento della diffusione del Sars Cov-2/Covid19 già contenute nei protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, il 14 Marzo, il 24 Aprile 2020

ed il 06 Aprile 2021 tenuto conto anche dei vari provvedimenti adottati dal Governo, dal Ministero della Salute nonché dalla legislazione vigente.

Nel suddetto Protocollo vengono confermate tutte le misure già in atto riguardanti la possibilità di misurazione della temperatura all'ingresso nei luoghi di lavoro, le precauzioni igieniche personali, la pulizia e la sanificazione dei locali, bagni, aree comuni, postazioni di lavoro ecc.; per ciò che riguarda l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie il Protocollo recita che l'uso dei suddetti dispositivi rimane importante per la tutela e la salute dei lavoratori, ai fini della prevenzione del contagio, nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.

Considerata la tipologia dell'attività con frequenti contatti con l'esterno, viene ribadito l'uso delle mascherine FFP2 in tutti i casi di promiscuità e di condivisione.

Il protocollo tiene conto in ultimo dell'Ordinanza del Ministero della Salute, Prot. N. 37615 del 31/08/2022 con la quale vi è un aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso Covid 19.

Nello specifico nella suddetta Ordinanza viene riportato che le persone risultate positive ad un test molecolare antigenico o molecolare per Sars Cov-2 sono sottoposte alla misura dell'isolamento con le modalità di seguito riportate:

- Per i casi che sono stati sempre asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purchè venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d'isolamento;
- In caso di positività persistente si potrà interrompere l'isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall'effettuazione del test.

Invece per i contatti stretti sono vigenti le indicazioni contenute nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022.

Le informazioni, le misure di sicurezza e le disposizioni contenute nel presente documento, dovranno essere recepite come integrative a quanto contenuto nel DVR in vigore.

CARATTERIZZAZIONE DEL FATTORE DI RISCHIO COVID 19

I Coronavirus, sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS e la SARS. Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I Coronavirus sono comuni in molte specie animali, ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Il Coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare, quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCov, non è stato mai identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a Dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di Febbraio 2020, l'ICTV, che si occupa della designazione e della denominazione dei virus, ha assegnato al nuovo coronavirus: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARSCov-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti incaricati di studiare il nuovo ceppo dei coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la SARS, per questo il nome SARS Cov-2.

Sempre nella prima metà di Febbraio 2020, l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID19.

SINTOMI

I sintomi più comuni di infezioni nell'uomo includono secondo il Ministero della Salute:

- Febbre e stanchezza,
- Tosse secca,
- Difficoltà respiratorie,
- Indolenzimento, dolori muscolari, congestione nasale e naso che cola,
- Mal di gola e diarrea.

Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta, insufficienza renale e nei casi più gravi la morte. In particolare, i coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiori lievi e moderate, come raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere naso che cola, mal di testa, tosse, gola infiammata, febbre, una sensazione generale di malessere.

Febbre e dispnea sono presenti come sintomi di esordio rispettivamente nell'86% e nel' 82% dei casi esaminati. Altri sintomi iniziali riscontrati sono tosse 50%, diarrea ed emottisi 5%.

TRASMISSIONE

Il Covid 19 si trasmette principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- La saliva, tossendo e starnutando,
- Contatti diretti personali,
- Le mani, ad esempio toccando le mani contaminate (non ancora lavate), bocca naso occhi. In rari casi il contagio può avvenire attraverso la contaminazione fecale.

Il periodo di incubazione varia tra i 2 e i 14 giorni. La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. È comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'utilizzo di detergenti a base di alcool è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio, disinfettanti contenenti alcool (etanolo) al 75% o a base di cloro 1% (candeggina).

TRATTAMENTO

Esiste ad oggi, dopo un periodo di sperimentazione a livello mondiale, un trattamento specifico per la malattia causata dal Covid 19 e sono disponibili al momento, vaccini per proteggersi dal virus, farmaci utilizzabili per il trattamento della malattia, uso degli anticorpi monoclonali e uso degli antivirali.

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, adottando le seguenti misure di prevenzione:

- Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone o soluzione a base alcolica,
- L'utilizzo generalizzato di mascherine ffp2,
- Se si ha una qualsiasi infezione respiratoria, coprire naso e bocca quando si tossisce e/o starnutisce,
- Se si utilizzano fazzoletti monouso buttarli dopo l'uso,
- Lavarsi accuratamente le mani dopo aver tossito e/o starnutito,
- Le situazioni di aggregazione sul lavoro quali pausa caffè, pausa pranzo o pausa collettiva sono consentite in funzione della permanenza della distanza di almeno 1 mt.

L'OMS raccomanda di indossare una mascherina in caso si sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus e se presente sintomi quali tosse o starnuti o se si assiste una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus.

Le misure igieniche suggerite sono contenute nell'All. 19 del Dpcm 2 marzo 21.

Il 26 novembre 2021 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito come **nuova variante** (VOC – *Variants of Concern*) del virus SARS-CoV-2 la variante B.1.1.529, chiamata **OMICRON**.

Come è noto, il virus SARS-CoV-2 è particolarmente predisposto alle mutazioni, proprio come la famiglia Coronavirus cui appartiene.

La variante **Omicron a partire dal 26 novembre è stata individuata anche in Italia**

Le **misure più efficaci** di protezione restano quelle note:

Vaccinarsi (iniziando/completando il ciclo vaccinale primario) ed effettuare la dose di richiamo quando è il proprio turno.

Indossare la mascherina coprendo naso e bocca nei luoghi chiusi e all'aperto in caso di affollamento e nel rispetto delle regole vigenti.

Lavare bene e spesso le mani o igienizzarle.

Mantenere la **distanza di almeno un metro** dalle altre persone.

Far **circolare l'aria** nei luoghi chiusi

MISURE GENERALI DI TUTELA

Alla luce delle recenti evidenze epidemiologiche, a causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, in accordo con le disposizioni del Ministero della

Salute si ritiene opportuno ribadire la necessità di garantire una idonea pulizia dei luoghi di lavoro con acqua e detersivi, prima di essere nuovamente utilizzati. In particolare, sono risultati efficaci nell'abbattere la carica virale l'effettuazione di un primo passaggio con detersivo neutro ed un secondo passaggio con ipoclorito di sodio (candeggina) o, per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio con etanolo al 70% (alcool etilico denaturato). Si raccomanda, durante le operazioni di pulizia, con i prodotti chimici, di assicurare l'adeguata ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa i DPI individuati nel DVR. La pulizia deve riguardare con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali maniglie, superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

L'Azienda nel mese di Aprile 2022 ha affidato alla ditta System Hygiene Srl il servizio di pulizia degli uffici amministrativi, locali spogliatoi e bagni siti in Via Troncavia n. 6 ed uffici amministrativi, locali spogliatoi e bagni siti all'interno del centro comunale di raccolta in Via Troncavia n. 4, con cadenza bisettimanale.

Sono altresì da sottoporre a sanificazione giornaliera:

- Attrezzature di lavoro personali,
- Bagni (con ripasso in funzione dell'affollamento)

Sono da sottoporre a sanificazione giornaliera e per ogni cambio di turno:

- Postazioni di lavoro fisse,
- Attrezzature di lavoro ad uso collettivo non contemporaneo,
- Wc, spogliatoi e dispenser.

Dal momento che la situazione epidemiologica ed il quadro legislativo, sono in costante evoluzione, si sottolinea la necessità di adottare le indicazioni che le competenti autorità e la direzione del Ministero di volta in volta disporranno nelle specifiche situazioni a necessaria integrazione di quanto indicato.

A tal fine l'Azienda effettua sanificazioni dei locali, utilizzando vaporizzatori con sostanza particolarmente igienizzante (septogard) con propri operatori.

Mezzi e attrezzature di lavoro sono sanificati giornalmente dagli stessi utilizzatori.

MISURE CONTENIMENTO COVID 19 NEL LUOGO DI LAVORO

Informazione;

L'azienda, informa con continuità tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi *depliant*s informativi.

In particolare, le informazioni riguardano

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione di permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

INGRESSO AL LAVORO

L'ingresso nelle aree di lavoro avviene come di seguito indicato:

- **I lavoratori, raggiungono il luogo di lavoro per lo più con mezzi propri, provenendo dalle rispettive abitazioni.**
- **I lavoratori addetti alla raccolta dei rifiuti, arrivano in loco con abiti non da lavoro, ma si cambiano all'interno dell'area dove prestano servizio, negli appositi spogliatoi. L'accesso agli spogliatoi è regolamentato secondo le disposizioni aziendali (non più di 2 per volta, rispettando la distanza di 1 metro e indossando i relativi Dispositivi di Protezione Individuale). I locali spogliatoi sono dotati di dispenser disinfettante a base alcolica.**

- I lavoratori che prestano servizio in due e che quindi non garantiscono la distanza minima di 1 metro, indossano le mascherine di tipo FFP2.
- Tutti i mezzi aziendali sono dotati di dispenser liquido a base alcolica.
- Tutti i luoghi di lavoro (servizi igienici, spogliatoi, mezzi e attrezzature e locali uffici) sono sanificati con cadenza giornaliera con nebulizzatori acquistati dall'Azienda utilizzando apposita sostanza antivirale (septogard Ap plus).
- Gli addetti alle operazioni utilizzano i necessari dispositivi di protezione individuali.
Seppur in precedenza è stato utilizzato lo strumento della turnazione, al momento non si fa ricorso a tale modalità di lavoro che comunque verrà attivata in caso di necessità.
Sono stati sostituiti i 4 termometri elettronici con n. 4 termoscanner certificati.
Successivamente, a seguito dell'entrata del Comune di Genzano nella Società dal 01 Settembre 2021, sono stati acquistati altri due termoscanner certificati.
Per gli utenti esterni potrà essere istituita la modalità di rilevazione della temperatura corporea al momento dell'ingresso presso gli uffici dei dipartimenti e della sede centrale.
L'obbligo per gli utenti esterni di accedere negli uffici esibendo il green pass è cessato in data 31/03/2022, come da D.I. del 17 Marzo 2022;
Inoltre sono stati installate separazioni in plexiglass e segnaletica per il distanziamento negli uffici ingresso utenti esterni
Per i lavoratori del servizio di raccolta, prima dell'ingresso al lavoro, viene effettuata una misura della temperatura corporea quotidiana a campione.
Per i dipendenti impiegati negli uffici amministrativi della sede centrale la rilevazione della temperatura corporea viene fatta a tutti quotidianamente.
Le figure incaricate alla misurazione della temperatura corporea sono le seguenti:
per il dipartimento di Albano gli incaricati sono Maurizio Castellari e Alessandro Testa; per il dipartimento di Lariano l'incaricato è Luca Bartoli; per il dipartimento di Velletri gli incaricati sono Claudio Cardinali, Romagnoli Alberto e Catona Ciprian Sorin per i turni diurno e pomeridiano mentre per il turno notturno le misure verranno effettuate a rotazione; per il dipartimento di Genzano l'incaricato è Claudio Cardinali; per quanto riguarda gli uffici amministrativi della sede centrale l'incaricato è Angelo Bartoli e la misurazione dello stesso viene effettuata da Fabrizio Vitelli mentre Francesco Gennari potrà effettuare la misurazione della temperatura corporea all'utenza.

E' stato ribadito inoltre il contenuto dell'informativa a seguito del dpcm 2 Marzo 2021 ed esposta nelle bacheche dei dipartimenti, dei centri di raccolta e della sede centrale (in particolare per l'obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre oltre i 37,5 gradi o altri sintomi influenzali);

Programma per sanificazione:

- Tutti i giorni viene effettuata la pulizia di tutte le superfici, attrezzature e mezzi e uffici con l'utilizzo dei nebulizzatori utilizzando il prodotto antivirale Septogard Ap Plus;
- Tutti i giorni viene effettuata la sanificazione per attrezzature manuali impugnabili;
Si precisa che la sanificazione delle attrezzature, dei mezzi e di tutte le superfici viene effettuato a rotazione da tutto il personale, adeguatamente formato e dotato di DPI idonei; viene effettuata al termine di ogni ciclo lavorativo, mentre per le impugnature di attrezzature manuali la sanificazione avviene a termine dell'utilizzo delle stesse, da parte dell'operatore che ne ha usufruito

PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE

Septogard ap plus (sk di sicurezza presente)

Ipoclorito di sodio

Prodotti per la pulizia per uso domestico

ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO

La Volsca Ambiente e Servizi sta effettuando con cadenza periodica tamponi rapidi per lo screening di tutti i lavoratori per l'individuazione di eventuali positività.

Nel mese di Aprile 2022 sono stati acquistati i purificatori d'aria Lux Aeroguard che sono stati collocati presso gli uffici amministrativi di Via Troncavia n. 6 e presso i dipartimenti necessari a pulire l'aria nei vari ambienti.

Inoltre la Volsca Ambiente e Servizi, visto che il Protocollo condiviso sottoscritto in data 30/06/2022 è scaduto al 31/10/2022 e non c'è stata nessuna ulteriore proroga, in data 21/11/2022 ha emesso nota, a firma dell'Amministratore Delegato, nella quale vengono riportate le misure da adottare, a titolo precauzionale, fino al 31/12/2022 per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Nella stessa vengono confermate tutte le misure già in atto riguardanti misurazione della temperatura, igiene personale, pulizia e sanificazione ed utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Principi generali riguardo all'uso dei DPI:

- Oltre a utilizzare il DPI adeguato, è necessario effettuare sempre l'igiene delle mani e l'igiene respiratoria. Il DPI non riutilizzabile dopo l'uso deve essere smaltito in un contenitore per rifiuti appropriato e deve essere effettuata l'igiene delle mani prima di indossare e dopo aver rimosso i DPI.
- Mascherine e guanti non possono essere riutilizzati e devono essere smaltiti correttamente.
- La mascherina deve essere comunque sostituita immediatamente se danneggiata, contaminata o umida.

DPI IN DOTAZIONE oltre a quelli di normale utilizzo giornaliero

In tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, quando non fosse possibile rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 1 mt, è comunque obbligatorio l'uso delle mascherine in dotazione. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento.

Dpi per procedure anticovid (oltre a quelli previsti per la normale attività)

- Mascherine di tipo FFP2 o FFP3 (cmq già in dotazione)
- Eventuale tuta monouso

Aree amministrative

- Mantenere una distanza dagli utenti di almeno 1 metro
- Adozioni di procedure per ingresso degli utenti che prevede: segnaletica relativa al distanziamento, presenza di schermi in plexiglass, eventuale misurazione della temperatura corporea e compilazione della scheda d'ingresso
- Uso costante di mascherina FFP2
- Utilizzo se necessario dello smart working

- Pulizia e sanificazione scrivanie e sedie

Altre aree di transito (corridoi)

- Indossare mascherina FFP2;
- Pulizia costante delle mani mediante utilizzo di soluzioni idroalcolica presente;
- Lavaggio mani con acqua e sapone

Gestione degli spazi comuni (distributori di bevande e/o snack)

- Viene garantita la pulizia e sanificazione periodica, con appositi detergenti, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

Uso dello spogliatoio per gli addetti alla raccolta dei rifiuti

VESTIZIONE

- Entrare nello spogliatoio in modo contingentato
- Praticare l'igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione disinfettante
- Controllare l'integrità dei dispositivi
- Indossare i DPI in dotazione

SVESTIZIONE

- Utilizzare lo spogliatoio in modo contingentato
- Evitare contatti tra dpi utilizzati e cute, viso e mucose
- Rimuovere guanti
- Rimuovere la mascherina dagli elastici senza toccare la parte esterna e smaltirla nel contenitore
- Lavarsi mani.

PRINCIPALI MISURE DI TUTELA PER GLI OPERATORI ADDETTI AL RITIRO DEI RIFIUTI DOMESTICI PRODOTTI NELLE ABITAZIONI DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI POSITIVI AL TAMPONE IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA PER COVID 19.

A seguito della cessazione dello stato di emergenza in data 31/03/2022 dal 01 Aprile 2022 non viene più effettuato nella fascia serale, nei giorni di mercoledì e domenica, il servizio di raccolta

dei rifiuti domestici prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti risultati positivi al tampone per Sars Cov-2/Covid19.

Conseguentemente dal 01 Aprile anche nelle abitazioni dove soggiornano soggetti risultati positivi al tampone la raccolta dei rifiuti viene effettuata quotidianamente.

MISURE DI PREVENZIONE PER CLIENTI & FORNITORI

Con il DPCM 2 marzo 2021 e con il "Protocollo di regolamentazione delle misure per il controllo ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 06 aprile 2021", aggiornato in data 30/06/2022, al fine del contenimento della diffusione del virus COVID-19, vengono ribadite le misure precedentemente in vigore e già attuate da Volsca Ambiente e Servizi SpA.

In particolare l'accesso alle sedi aziendali è nel rispetto delle seguenti norme comportamentali:

- Obbligo di indossare la mascherina FFP2, previa igienizzazione, prima di accedere;
- Per il disbrigo di eventuali pratiche di accettazione si raccomanda l'osservanza della distanza di sicurezza prevista di almeno un metro;
- Limitare al minimo gli spostamenti all'interno del sito;
- Accesso ad uffici e ad altri locali del sito con obbligo di utilizzo della mascherina e rispetto del distanziamento;
- Si raccomanda la presenza in sito per il tempo strettamente necessario alle attività oggetto dell'intervento.

INFORMAZIONE DEL PERSONALE

Per l'informazione in merito ai rischi ed alle misure di prevenzione del personale si potranno attuare le seguenti misure:

- Formazione tramite conference call e/o in presenza evitando assembramenti, in numero ridotto, garantendo il previsto distanziamento tra i discenti e dal docente, con presenza di sostanza igienizzante e con opportuna areazione del locale.
- Divulgare con stampe affisse in struttura le disposizioni suggerite dagli organismi competenti,

- Comunicazione al personale delle misure di prevenzione e protezione, mediante avvisi e circolari emanate dalla direzione aziendale.

ADEGUAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA

Dovranno essere conservate a scopo precauzionale, nella cassetta di pronto soccorso, una o più mascherine FFP2 in base al numero dei lavoratori presenti.

Nel caso in cui un operatore presentasse sintomi di infezione respiratoria e più di 37.5°C di febbre, dovrà dotarsi immediatamente di una delle suddette mascherine, non dovrà entrare in contatto con nessun altro operatore, avviserà (eventualmente per il tramite degli addetti al primo soccorso), gli operatori di Sanità Pubblica per attivare le procedure necessarie facendo riferimento ai numeri di emergenza previsti:

- Numero 1500 del Ministero della Salute, attivo 7 giorni su 7 dalle 8.00 alle 20.00,
- Numero di emergenza nazionale 112,
- Numero verde regionale del Lazio 800 118 800

Si raccomanda di fornire agli addetti al Ps, tale specifiche informazioni e l'ubicazione delle cassette di pronto soccorso, come integrate con i DPI FFP2 – FFP3.

SI RIASSUMONO ALCUNE MISURE SPECIFICHE PER GARANTIRE IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2/COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

(riduzione degli assembramenti)

In primo luogo è indispensabile ridurre al minimo gli assembramenti, pertanto

- E' indispensabile effettuare soltanto le riunioni urgenti per piccoli gruppi, se possibile all'aperto, mantenendo il distanziamento di almeno 1 metro e indossando le apposite mascherine.
- Promuovere ogni azione utile ad evitare l'assembramento del personale e l'utenza sia durante le lavorazioni, nelle pause anche incentivando turnazioni di orari di ingresso ed uscita dal luogo di lavoro.

DISTANZA DI SICUREZZA (1 mt)

Durante l'attività è assolutamente necessario rispettare la distanza minima tra le persone di almeno un metro: con le seguenti precisazioni:

- “Per casi limitati e strettamente necessari “sia inevitabile operare ad una distanza ravvicinata tra 2 persone, inferiore ad 1 mt, dovranno essere utilizzate obbligatoriamente mascherina FFP2. Senza tale misura di sicurezza è vietata la lavorazione.

SERVIZI IGIENICI

Le superfici degli stessi dovranno essere puliti quotidianamente, con disinfettante a base di cloro e alcool. Inoltre, i servizi igienici dovranno garantire la disponibilità di dispenser con soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.

SPOGLIATOI

I locali spogliatoio devono essere adeguatamente areati.

Negli spogliatoi se non può essere garantita la distanza di minimo 1 metro tra i lavoratori, andrà effettuata una turnazione degli stessi per evitarne l'aggregazione ed il rispetto della distanza minima, anche in questo caso si prescrive la sanificazione giornaliera o ad inizio turno. I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con la soluzione idroalcolica o con acqua e sapone

ATTREZZATURE MANUALI

Gli attrezzi manuali dovranno essere dati in dotazione ad un solo operatore per il loro utilizzo. Si suggerisce di provvedere alla loro igienizzazione, almeno quotidiana a fine turno, con soluzione idroalcolica. È obbligatorio provvedere alla immediata igienizzazione in caso si preveda un uso promiscuo da parte degli operatori.

ULTERIORI ATTIVITA'

Sono state definite le procedure relative alle misure di verifica e controllo anti Covid nelle attività delle giornate ecologiche e alla distribuzione del kit di buste.

Per quanto riguarda le giornate ecologiche gli addetti alle operazioni di raccolta saranno forniti di mascherina FFP2, guanti e occhiali mentre gli utenti dovranno rispettare il distanziamento sociale e utilizzare le apposite mascherine in caso non potesse essere rispettato il necessario distanziamento di almeno 1 mt.

L'accesso degli utenti è stato regolamentato in modo da evitare assembramenti.

Per quanto riguarda la fornitura del kit di buste sono state istituite più postazioni nello stesso comune nella stessa giornata. L'utenza, munita di tessera sanitaria e mantenendo il necessario distanziamento di almeno 1 mt, ha atteso il proprio turno e si è recata al tavolo dove il personale ha consegnato loro il kit di buste.

Invece per quanto riguarda l'accesso ai Centri di raccolta è stato prodotto apposito documento con avviso agli utenti circa le modalità di accesso e conferimento nel rispetto delle procedure anti Covid.

Per quanto riguarda le riunioni del Comitato anticovid, istituito in data 16/03/2020 lo stesso si è riunito in data 20/04/2021 con la partecipazione anche dell'RLSSA e della RSU per definire modifiche del protocollo datato 01 giugno 2020 (allegato al Dvr) con il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto dalle parti sociali in data 6 Aprile 2021 che è allegato al presente protocollo.

Successivamente si è riunito nei giorni 24/09/2021 e 11/10/2021 con la partecipazione anche dell'RLSSA e della RSU al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel decreto legge 21 Settembre 2021, n. 127 in merito agli obblighi riguardanti il possesso della certificazione verde ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro.

In data 29/11/2021 si è tenuta un'altra riunione del comitato anticovid alla luce della conversione in Legge (n. 165 del 19 Novembre 2021) con modificazioni del decreto-legge 21 Settembre 2021, n. 127 e del decreto-legge n. 172 del 26 Novembre 2021.

Nell'anno corrente il Comitato anticovid si è riunito in data 22/07/2022 alla luce dell'aggiornamento del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

- **Esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- **Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **Aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale

:

- **esposizione**

- o 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
- o 1 = probabilità medio-bassa;
- o 2 = probabilità media;
- o 3 = probabilità medio-alta;
- o 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

- **prossimità**

- o 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
- o 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
- o 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
- o 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
- o 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

- **aggregazione**


o 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla

(es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);

o 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);

o 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);

o 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).



Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto

STRATEGIE DI PREVENZIONE

Sulla base di tale approccio di matrice di rischio si possono adottare una serie di misure atte a prevenire/mitigare il rischio di contagio per i lavoratori. La gestione della prima fase emergenziale ha permesso di acquisire esperienze prevenzionali che possono essere utilmente sviluppate nella seconda fase.

Nella prima fase si sono attuate, infatti, una serie di misure organizzative di prevenzione e protezione rese necessarie nel contesto emergenziale per garantire il lavoro in sicurezza per i settori produttivi che hanno continuato ad operare, misure peraltro già richiamate dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro".

Il sistema di prevenzione nazionale ed aziendale realizzatosi nel tempo, con il consolidamento dell'assetto normativo operato dal D. Lgs 81/08 e s.m.i., offre la naturale infrastruttura per

l'adozione di un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all'attuale emergenza pandemica

Nell'ottica di un approccio partecipato ed integrato all'attuazione delle procedure individuate, è imprescindibile il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale, medico competente, RSPP, RLS/RLST, nel coadiuvare il datore di lavoro in un puntuale monitoraggio dell'attuazione attenta e responsabile delle suddette misure, rilevando che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà esitare in risultati efficaci con importanti ripercussioni positive anche all'esterno del setting lavorativo.

Il protocollo contiene una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) vigente atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia.

Tali misure possono essere così classificate:

- Misure organizzative
- Misure di prevenzione e protezione
- Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici

Contenute nel presente protocollo

A titolo esemplificativo, viene presentata di seguito la tabella che illustra la classe di rischio individuata dal procedimento INAIL e relativa agli operatori ecologici. (CODICE ATECO E)

Codice Ateco 2007	Descrizione	Occupati RFL (ISTAT 2019) in migliaia	Classe di Rischio
A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	908,8	BASSO
C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	4321,4	BASSO
	MANUTENTORI		MEDIO-ALTO
D	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	114,1	BASSO
E	FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO	242,8	BASSO
	OPERATORI ECOLOGICI		MEDIO-BASSO
F	COSTRUZIONI	1339,4	BASSO
	OPERAI EDILI		MEDIO-BASSO
G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	3286,5	BASSO
	FARMACISTI		ALTO
	CASSIERI		MEDIO-BASSO
H	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	1142,7	BASSO
	CORRIERI		MEDIO-ALTO
I	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	1480,2	BASSO
	ADDETTI ALLE MENSE		MEDIO-ALTO
	CAMERIERI		MEDIO-ALTO
J	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	618,1	BASSO
K	ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE	636,6	BASSO
M	ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	1516,4	BASSO
	MICROBIOLOGI		MEDIO-ALTO
O	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	1242,6	BASSO
	FORZE DELL'ORDINE		ALTO
P	ISTRUZIONE	1589,4	MEDIO-BASSO
Q	SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE	1922,3	ALTO
R	ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO	318,2	MEDIO-BASSO
	LAVORATORI DELLO SPETTACOLO		MEDIO-ALTO
	INTERPRETI		MEDIO-ALTO
	ATLETI PROFESSIONISTI		ALTO
S	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	711,6	BASSO
	AGENZIE FUNEBRI		ALTO
	PARRUCCHIERI		ALTO
T	ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE	739,9	MEDIO-BASSO
	BADANTI		MEDIO-ALTO

**LA VALUTAZIONE CONFERMA SECONDO LA PROCEDURA A MATRICE
L'INDICE INAIL**

ESPOSIZIONE	PROSSIMITA'	AGGREGAZIONE
2	2	1,5
RISCHIO MEDIO BASSO		

Quanto sopra riportato ed il rispetto delle misure conseguenti è condizione indispensabile per la prosecuzione delle lavorazioni in sicurezza; il presente documento costituisce integrazione al DVR e deve essere custodito in azienda.

Velletri (RM), il 28/11/2022

Allegati:

-Misure igieniche

-Verbale del comitato anticovid del 20/04/2021

-Verbale del Comitato anticovid del 24/09/2021

-Verbale del Comitato anticovid del 11/10/2021

-Verbale del Comitato anticovid del 29/11/2021

-Provvedimento di nomina degli incaricati per la verifica del Green Pass sui luoghi di lavoro agg. 31/03/22

-Nota "Indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie".

-Regolamento per le procedure di controllo della certificazione verde Covid-19 agg. 31/03/22

-Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid negli ambienti di lavoro del 30/06/2022


-Verbale del Comitato anticovid del 22/07/2022

- Nota del 22/11/2022 avente ad oggetto: Indicazioni sulle misure da adottare per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Allegato 19

Misure igienico-sanitarie

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.





VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A
Sede: Via Troncavia, 6 - 00049 Velletri (RM)
Tel. (06)96154012-14; Fax (06)96154021
Indirizzo e-mail: info@volscaambiente.it
Posta certificata: volscaservizi@legalmail.it



Dasa-Rägister

EN ISO 9001:2015
1Q-0612-01

EN ISO 14001:2015
1E-0612-01

UNI ISO 45001:2018
IS-1017-01

Verbale d'incontro 20 Aprile 2021

In data odierna, alle ore 13.00, presso la sede della Volsca Ambiente e Servizi SpA, con sede in Velletri, Via Troncavia n. 6, si è tenuta la riunione del Comitato istituito in data 16/03/2020, in videoconferenza, con la partecipazione anche dell'RLSSA, della RSA e del Medico Competente avente ad oggetto l'aggiornamento del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS- COV-2/COVID 19 negli ambienti di lavoro, datato 06/04/2021.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| - Membro del Comitato | Ivo ZAZZA |
| - Membro del Comitato | Stanislao SORO |
| - Membro del Comitato | Fabrizio VITELLI |
| - Membro del Comitato | Angelo BARTOLI |
| - Membro del Comitato | Beatrice GIORGI |
| - Membro del Comitato | Claudio CARDINALI |
| - Membro del Comitato | Luca BARTOLI |
| - Membro del Comitato e Rsa | Daniela BENCIVENGA |
| - Medico Competente | Luigi PAGLIA |
| - Rlssa | Sergio D'ANGELO |
| - Rsa | Daniele D'ANNIBALE |
| - Rsa | Giorgia SARAPPA |
| - Rsa | Roberto PETRICCA |

Alla luce del nuovo Protocollo condiviso del 06/04/2021 relativo alle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS- COV-2/COVID 19 negli ambienti di lavoro e del documento del Ministero della Salute del 12/04/2021, Ivo Zazza comunica che le differenze sostanziali rispetto al precedente Protocollo del 24/04/2020 sono le seguenti:

- L'obbligatorietà dell'utilizzo della mascherina chirurgica o di livello superiore (FFP2) in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto;
- La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-COV-2/COVID 19 dei lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno avverrà solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
- Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il Medico Competente effettuerà la visita medica prevista dall'art. 41, comma 2, lett. E-ter del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione, anche per valutare profili specifici di rischiosità, indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

Inoltre in merito alla vaccinazione anti SARS-COV-2/COVID 19 nei luoghi di lavoro Ivo Zazza comunica che l'Azienda sta valutando la possibilità di effettuare la vaccinazione di cui sopra all'interno dell'Azienda e chiede al Medico Competente quali siano le misure da adottare per effettuare la suddetta vaccinazione.

Il Medico Competente riferisce che si è in attesa delle linee guida ufficiali che diano le indicazioni necessarie da seguire al fine di effettuare la vaccinazione nei luoghi di lavoro. Riferisce inoltre che prossimamente verranno trasmessi all'Azienda i moduli di consenso alla vaccinazione da sottoporre ai lavoratori.


Infine comunica che l'Azienda, per maggior tutela, sta effettuando a tutti i lavoratori i tamponi rapidi con una cadenza diversa (ogni 15-20 giorni circa) rispetto a quanto avveniva precedentemente.

Prende la parola l'RSPP, Stanislao Soro, il quale conferma le suddette modifiche al Protocollo e comunica che, in relazione alle stesse, verrà effettuato l'aggiornamento del Protocollo allegato al Documento di Valutazione dei Rischi.

Interviene il Medico Competente il quale conferma le suddette modifiche e aggiunge che è fondamentale che tutti i lavoratori rispettino tutte le regole per ridurre il contagio dal virus SARS-COV-2/COVID 19.

La riunione si conclude alle ore 14.00.

- Ivo ZAZZA
- Stanislao SORO
- Fabrizio VITELLI
- Angelo BARTOLI
- Beatrice GIORGI
- Claudio CARDINALI
- Luca BARTOLI
- Daniela BENCIVENGA
- Luigi PAGLIA
- Sergio D'ANGELO
- Daniele D'ANNIBALE
- Giorgia SARAPPA
- Roberto PETRICCA



Handwritten signatures of the participants listed on the left, each on a horizontal line.



VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A
Sede: Via Troncavia, 6 - 00049 Velletri (RM)
Tel. (06)96154012-14; Fax (06)96154021
Indirizzo e-mail: info@volscaambiente.it
Posta certificata: volscaservizispa@legalmail.it



EN ISO 9001:2015
IQ-0612-01

EN ISO 14001:2015
IE-0612-01

Dasa-Rägister UNI ISO 45001:2018
IS-1017-01

Verbale d'incontro 24 Settembre

In data odierna, alle ore 13.00, presso la sede della Volsca Ambiente e Servizi SpA, con sede in Velletri, Via Troncavia n. 6, si è tenuta la riunione del Comitato istituito in data 16/03/2020, in videoconferenza, con la partecipazione anche dell'RLSSA, della RSA e del Medico Competente avente ad oggetto Decreto-legge 21 Settembre 2021, n. 127.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| - Membro del Comitato | Fabrizio VITELLI |
| - Membro del Comitato | Angelo BARTOLI |
| - Membro del Comitato | Beatrice GIORGI |
| - Membro del Comitato | Luca BARTOLI |
| - Membro del Comitato e Rsa | Daniela BENCIVENGA |
| - Membro del Comitato | Tiziana CASSETTA |
| - Medico Competente | Luigi PAGLIA |
| - Rlssa | Sergio D'ANGELO |
| - Rsa | Daniele D'ANNIBALE |
| - Rsa | Giorgia SARAPPA |
| - Rsa | Roberto PETRICCA |

L'Azienda comunica che dal 01 Settembre 2021 il nuovo RSPP aziendale è Angelo Bartoli, giusta nomina del 25/08/2021.

Poi passa ad illustrare ai presenti il Decreto-legge del 21 Settembre 2021, n. 127 pubblicato in Gazzetta Ufficiale; in particolare si sofferma sull'Art. 3 del Decreto riguardante le disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato che testualmente recita:

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-sexies, come introdotto dall'articolo 2, e' inserito il seguente:

«Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato e' fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività e' svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, e' effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.».

L'Azienda comunica che si sta attivando per definire le modalità operative per il controllo delle certificazioni verdi e che verranno individuate le figure incaricate di controllare la presenza delle certificazioni verdi prima di accedere nei luoghi di lavoro.

Si è comunque in attesa delle linee guida ufficiali utili a definire le suddette modalità operative.

Interviene il Medico Competente, Dott. Luigi Paglia, il quale comunica che per quanto riguarda il certificato di esenzione alla vaccinazione anti Covid-19 lo stesso deve essere rilasciato o dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore.

Inoltre aggiunge che anche coloro che sono in possesso della suddetta esenzione dovranno produrre la certificazione da tampone negativo.

Poi viene chiesto al Medico Competente se dal 15/10/2021 i lavoratori in possesso di certificazione verde da vaccinazione dovranno effettuare ancora i tamponi antigenici organizzati periodicamente dall'Azienda. Il Medico Competente comunica che anche dopo la vaccinazione anti Covid 19 si sono verificati casi di persone che hanno contratto il virus Sars-Cov-2 e pertanto comunica che i lavoratori dovranno continuare ad effettuare i tamponi antigenici organizzati periodicamente dall'Azienda.

A questo punto la riunione del Comitato si conclude alle ore 13.45 e si aggiorna prima del 15 Ottobre p.v.

Fabrizio VITELLI

Angelo BARTOLI

Beatrice GIORGI

Luca BARTOLI

Daniela BENCIVENGA

Tiziana CASSETTA

Sergio D'ANGELO

Daniele D'ANNIBALE

Giorgia SARAPPA

Roberto PETRICCA

Luigi PAGLIA

Fabrizio Vitelli
Angelo Bartoli
Beatrice Giorgi
Luca Bartoli
Daniela Bencivenza
Tiziana Cassetta
Sergio D'Angelo
Daniele D'Annibale
Giorgia Sarappa
Roberto Petricca
Luigi Paglia

Verbale d'incontro 11 Ottobre 2021

In data 11/10/2021, alle ore 14.00, al fine di dar seguito alla riunione effettuata in data 24/09/2021, si è riunito il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid 19 (giusta convocazione del 07/10/21).

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| - Membro del Comitato | Ivo ZAZZA |
| - Membro del Comitato | Fabrizio VITELLI |
| - Membro del Comitato | Angelo BARTOLI |
| - Membro del Comitato | Beatrice GIORGI |
| - Membro del Comitato | Luca BARTOLI |
| - Membro del Comitato e Rsa | Daniela BENCIVENGA |
| - Medico Competente | Luigi PAGLIA |
| - Rlssa | Sergio D'ANGELO |
| - Rsa | Daniele D'ANNIBALE |
| - Rsa | Giorgia SARAPPA |
| - Rsa | Roberto PETRICCA |

Prende la parola Ivo Zazza il quale comunica che, al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel decreto legge 21 Settembre 2021, n. 127 in merito agli obblighi riguardanti il possesso della certificazione verde ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, l'Azienda ha prodotto un atto unico "Provvedimento di nomina" dove vengono indicate le figure incaricate al controllo della certificazione verde nelle varie sedi aziendali.

Inoltre comunica che l'Azienda ha redatto il "Regolamento per le procedure della certificazione verde Covid-19", che integra le disposizioni del Provvedimento sopra citato, al fine di fornire le adeguate indicazioni procedurali ed operative per garantire la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori per il controllo della Certificazione Verde (Green Pass) posseduta dalle persone che accedono fisicamente nelle sedi aziendali dal 15 Ottobre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza.

Vengono chieste al Medico Competente delucidazioni sulla situazione riguardante le persone che sono in possesso del certificato di esenzione; il Medico Competente, Dott. Luigi Paglia, come già detto nella riunione del 24/09/21, comunica che per quanto riguarda il certificato di esenzione alla vaccinazione anti Covid-19 lo stesso deve essere rilasciato o dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore e aggiunge che coloro che sono in possesso del suddetto certificato innanzitutto dovranno comunicare lo stesso certificato alla Regione Lazio in quanto dovrà essere inserito nella banca dati regionale.

Inoltre aggiunge che il controllo del certificato di esenzione da parte degli incaricati all'accesso al luogo di lavoro momentaneamente verrà effettuato direttamente sulla documentazione cartacea in attesa della predisposizione del QR code.

Infine ribadisce, come già comunicato nella riunione del 24/09/21, che anche coloro che sono in possesso della suddetta esenzione dovranno produrre la certificazione verde da tampone.

Tuttavia, in assenza di indicazioni normative a riguardo, l'Azienda nel suddetto Regolamento ha riportato che *"per quanto riguarda i lavoratori in possesso di certificazione di esenzione, potrà essere effettuato un controllo a campione dei test antigenici rapidi o molecolari effettuati dagli stessi, al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 sul luogo di lavoro, salvo ulteriori disposizioni normative"*.

A questo punto Angelo Bartoli dà lettura al Comitato sia del Regolamento che del Provvedimento di nomina (allegati al presente verbale) e i suddetti documenti vengono approvati dai presenti.

La riunione del Comitato si conclude alle ore 15.00.

Ivo ZAZZA

Fabrizio VITELLI

Angelo BARTOLI

Beatrice GIORGI

Luca BARTOLI

Daniela BENCIVENGA

Sergio D'ANGELO


Daniele D'ANNIBALE

Giorgia SARAPPA


Roberto PETRICCA


Luigi PAGLIA



























Verbale d'incontro 29 Novembre 2021

In data 29/11/2021, alle ore 14.30, presso la sede della Volsca Ambiente e Servizi SpA, con sede in Velletri, Via Troncavia n. 6, si è tenuta la riunione del Comitato istituito in data 16/03/2020, con la partecipazione anche dell'RLSSA, della RSA e del Medico Competente.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| - Membro del Comitato | Fabrizio VITELLI |
| - Membro del Comitato | Angelo BARTOLI |
| - Membro del Comitato | Luca BARTOLI |
| - Membro del Comitato e Rsa | Daniela BENCIVENGA |
| - Membro del Comitato | Tiziana CASSETTA |
| - Medico Competente | Luigi PAGLIA |
| - Rlssa | Sergio D'ANGELO |
| - Rsa | Giorgia SARAPPA |
| - Rsa | Roberto PETRICCA |

Prende la parola Angelo Bartoli il quale comunica che la riunione è stata convocata a seguito della conversione in Legge (n. 165 del 19 Novembre 2021), con modificazioni, del decreto-legge n. 127 del 21 Settembre 2021 e dell'emanazione del decreto-legge n. 172 del 26 Novembre.

A questo punto passa ad illustrare le novità più importanti contenute nella suddetta Legge e di seguito riportate.

La prima riguarda la possibilità da parte del lavoratore di consegnare al datore di lavoro copia della certificazione verde per essere esonerato dal controllo del Green Pass.

A tal proposito l'art. 3 del decreto-legge 127 del 21 Settembre 2021 coordinato con la Legge n. 165 del 19 Novembre 2021 riporta che al fine di razionalizzare e semplificare le verifiche nei confronti dei lavoratori gli stessi possono chiedere di consegnare copia della propria certificazione verde Covid-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei soggetti incaricati.

Altra novità introdotta riguarda la scadenza della certificazione verde durante la prestazione lavorativa; in questo caso l'art. 3 bis del decreto-legge 127 del 21 Settembre 2021 coordinato con la Legge n. 165 del 19 Novembre 2021 precisa che la scadenza del green pass di un dipendente pubblico o privato in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste dai commi 7 e 8 dell'art. 9 quinquies e dai commi 8 e 9 dell'art. 9 septies del decreto-legge n. 52 del 22/04/2021. Il lavoratore a cui scade il green pass durante l'orario di lavoro può rimanere nel luogo di lavoro per il tempo necessario a portare a termine il proprio turno di lavoro.

Invece per quanto riguarda il decreto-legge n. 172 del 26 Novembre 2021 ci si sofferma sull'art. 3 riguardante la durata delle certificazioni Covid-19; nello specifico la durata delle stesse passa da 12 mesi a 9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario o, in caso di somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, 9 mesi a far data dalla medesima somministrazione.

Per quanto riguarda la durata dei tamponi si precisa che sono rimaste invariate e quindi 48 ore per i tamponi rapidi e 72 ore per i tamponi molecolari.

Inoltre viene comunicato che la durata del certificato di esenzione alla vaccinazione anti Sars Cov- 2 viene prorogata al 31 Dicembre 2021 come da Circolare del Ministero della Salute n. 53922 del 25/11/2021.

Poi si comunica che il Sindaco di Albano Laziale in data 28/11/2021 ha emesso ordinanza sindacale n. 197 con la quale ordina l'utilizzo delle mascherine anche in tutti i luoghi all'aperto sull'intero territorio comunale dal 29 Novembre 2021 fino al 9 Gennaio 2022 e quindi si è raccomandato il rispetto di quanto disposto dall'Ordinanza al fine di contenere al minimo i rischi riguardanti il coronavirus.

Interviene Fabrizio Vitelli il quale comunica la necessità di inserire nel provvedimento di nomina un incaricato al controllo del green pass durante il turno pomeridiano nel comune di Velletri e pertanto verrà modificato il provvedimento con l'inserimento della persona che verrà individuata.

Alla luce di quanto sopra l'Azienda ha apportato delle modifiche al Provvedimento ed al Regolamento sul green pass e, conseguentemente, ne dà lettura al Comitato che approva i suddetti documenti.

La riunione del Comitato si conclude alle ore 15.30.

Fabrizio VITELLI

Angelo BARTOLI

Luca BARTOLI

Daniela BENCIVENGA


Tiziana CASSETTA

Sergio D'ANGELO

Giorgia SARAPPA

Roberto PETRICCA

Luigi PAGLIA



 Vitelli
 Bartoli
 Bartoli
 Bencivenga
 Cassetta
 D'Angelo
 Sarappa
 Petricca
 dott. Luigi Paglia



VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A
Sede: Via Troncavia, 6 - 00049 Velletri (RM)
Tel. (06)96154012-14;
Indirizzo e-mail: info@volscambiente.it
Posta certificata: volscaservizispa@legalmail.it



EN ISO 9001:2015
IQ-0612-01

EN ISO 14001:2015
IE-0612-01

Dasa-Rägister UNI ISO 45001:2018
IS-1017-01

PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEGLI INCARICATI PER LA VERIFICA DEL GREEN PASS SUI LUOGHI DI LAVORO

REV. 1 del 29/11/2021

Rev. 2 del 31/03/2022

Il presente aggiornamento del Provvedimento si rende necessario per l'entrata in vigore del Decreto-legge n. 221 del 24/12/2021 in merito alla proroga dello stato di emergenza e alle ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid 19, l'emanazione del decreto-legge n. 229 del 30/12/2021 e Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021 in merito all'aggiornamento delle misure di quarantena e isolamento e l'emanazione del decreto-legge n. 1 del 07/01/2022 riguardante l'estensione dell'obbligo vaccinale ai cittadini che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, la Legge 21 Gennaio 2022 n. 3 (Conversione in legge del D.L. n. 172 del 26 Novembre 2021), l'emanazione del D.L. n. 5 del 4 Febbraio 2022 riguardante tra le altre cose anche la scadenza delle certificazioni verdi e Circolare Ministero della Salute del 4 Febbraio 2022 nonché dell'emanazione del decreto-legge n. 24 del 24 Marzo c.d. Decreto riaperture che stabilisce un allentamento progressivo delle misure restrittive anti Covid riguardanti, tra le altre cose, la cessazione dello stato di emergenza al 31 Marzo 2022, la fine graduale dell'obbligo del green pass, le nuove regole per le mascherine e le nuove regole su isolamento e autosorveglianza e in ultimo dell'emanazione della Circolare del Ministero della Salute n. 19680 del 30/03/2022 riguardante le "Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso Covid19".

Premesso che gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 127 / 2021, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge n. 165 del 19 Novembre attraverso l'introduzione rispettivamente dell'articolo 9 quinquies e 9 septies nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 ha esteso l'impiego delle certificazioni verdi Covid-19 nel settore pubblico e privato.

Volscambiente e Servizi SpA

Protocollo in arrivo n° 719

Data 05/04/2022

Rilevato pertanto che al personale in ambito pubblico e privato, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

Rilevato inoltre che il citato decreto-legge 127/2021 prescrive che i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni riguardo il possesso e l'esibizione della certificazione verde e che a tal fine gli stessi datori di lavoro sono tenuti a definire le modalità operative delle verifiche, da effettuare anche a campione

SI DISPONE

Al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel decreto-legge del 24 Marzo 2022 E Circolare del Ministero della Salute del 30/03/2022, nel decreto-legge n. 5 del 4 Febbraio 2022, nel decreto-legge n. 1 del 07/01/2022, nel decreto-legge n. 229 del 30/12/21, nel decreto-legge n. 221 del 24/12/2021, nel decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge n. 165 del 19 Novembre recante Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, nonché allo scopo di garantire l'incolumità dei dipendenti e delle persone che accedono ai locali della società, che ciascun dipendente è tenuto al rispetto delle disposizioni seguenti:

Art. 1

Gli obblighi per il datore di lavoro e i suoi incaricati

Il datore di lavoro è obbligato ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni relative all'accesso ai locali aziendali, sia riguardo ai propri dipendenti, sia riguardo a soggetti terzi che accedono alle strutture societarie, così come prescritto nel decreto-legge 127/2021 convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge n. 165 del 19 Novembre e nel rispetto di eventuali successive prescrizioni normative.

Al fine di assicurare quanto previsto nel comma precedente, il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi che tutti i soggetti che accedano alle sedi aziendali per svolgere, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa (anche sulla base di contratti esterni), siano in possesso di green pass a prescindere da quale ne sia l'origine.

La verifica è esercitata mediante l'individuazione di dipendenti a tal fine autorizzati dal datore di lavoro stesso.

La verifica è effettuata giornalmente, ma potrà essere effettuata anche a campione e comunque ogni qualvolta sia ritenuta utile.

Le modalità di controllo del possesso e della regolarità del green pass sono definite nel regolamento allegato al presente provvedimento.

Art. 2

Nomina degli incaricati per la verifica del green pass nei luoghi di lavoro

Il datore di lavoro della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. con il presente atto nomina come incaricati alla verifica della certificazione verde Covid-19 (Green Pass) i seguenti dipendenti/lavoratori:

Sede legale /amministrativa/addetti alle manutenzioni e logistica:

1. BARTOLI ANGELO
2. VITELLI FABRIZIO
3. GENNARI FRANCESCO
4. D'ANNIBALE DANIELE
5. CORI LUCA
6. DI FAZIO SIMONE

Sede dipartimentale di Velletri:

1. CARDINALI CLAUDIO
2. CATONA CIPRIAN SORIN
3. TIZIANA CASSETTA
4. FUGNANESI FIORELLA

Sede dipartimentale di Albano Laziale:

1. CASTELLARI MAURIZIO
2. D'ARCANGELI DANIELE
3. GIORGI BEATRICE
4. FORTUGNO MASSIMO

Sede dipartimentale di Lariano:

1. BARTOLI LUCA
2. PANTONI MARCO
3. BENCIVENGA DANIELA

Sede dipartimentale di Genzano di Roma:

1. CARDINALI CLAUDIO
2. DE PAOLIS LORENZO
3. DI COSTE ROMANO

CdR Albano Laziale:

1. CERVONI FAUSTO
2. PETRICCA ROBERTO
3. TERSIGNI DAMIANO

CdR Velletri:

1. BERRICA CLAUDIO
2. MUSCEDERE GIANNI

CdR Genzano di Roma:

1. PANTANI ROBERTO
2. LUCCI ALESSIO
3. FRIONI FRANCESCO

CdR Lariano:

1. DE SANTIS DANIELA
2. LUPI ROBERTO
3. BENCIVENGA DANIELA
4. LANNA FEDERICO

Si dispone altresì che i responsabili di dipartimento o loro delegati, in funzione delle esigenze organizzative (domenicali, notturno, feste patronali, assenze ecc.) potranno incaricare alla verifica della certificazione verde Covid-19 (Green Pass) ulteriori addetti attraverso loro apposita delega formale (come da allegato).

Si dispone infine che Ivo Zazza e Fabrizio Vitelli potranno effettuare controlli a campione presso tutte le sedi aziendali e dipartimenti.

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 105 del 23/07/2021, il controllo della certificazione verde avverrà tramite esibizione del certificato in formato digitale o cartaceo.

A partire dal 15/10/2021, il controllo dovrà essere effettuato dagli incaricati sopra designati all'ingresso del luogo di lavoro a tutti i lavoratori e a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione (anche in qualità di discenti) o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni, nella sede operativa di cui è responsabile l'incaricato.

La verifica della validità della certificazione verde avverrà mediante l'utilizzo dell'applicazione "VerificaC19" che prevede la scansione del codice QR (come indicato dall'Ordinanza 28862 del 28/06/2021 emessa dal Ministero della Salute).

L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario, in qualunque forma. È pertanto fatto assoluto divieto di memorizzare i dati visualizzati sulla schermata del dispositivo.

Nello specifico si precisa che:

- i dati devono essere solo visualizzati;
- i dati non devono essere raccolti, trascritti o memorizzati in alcun caso;
- il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto;
- i dati personali devono essere trattati unicamente per finalità inerenti l'incarico svolto;
- deve essere mantenuta assoluta riservatezza sui dati trattati;

- gli obblighi relativi alla riservatezza dei dati dovranno essere osservati anche dopo la cessazione del presente incarico.

Di comune accordo fra datore e lavoratori incaricati, i medesimi effettueranno i controlli utilizzando lo smartphone di proprietà.

Per tutto quanto non espressamente qui indicato si riporta al Regolamento sopra citato.

Velletri 12/10/2021

Rev. 1 29/11/2021

Rev. 2 31/03/2022

Volscambiente e Servizi S.p.A.
Amministratore delegato
Mauro Midei

Per accettazione

Gli incaricati



VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A
Sede: Via Troncavia, 6 - 00049 Velletri (RM)
Tel. (06)96154012-14;
Indirizzo e-mail: info@volscaambiente.it
Posta certificata: volscaservizispa@legalmail.it



EN ISO 9001:2015
IQ-0612-01

EN ISO 14001:2015
IE-0612-01

UNI ISO 45001:2018
IS-1017-01

Dasa-Rägister

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI CONTROLLO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

Rev. 1 del 29.11.2021

Rev. 2 del 31.03.2022

Il presente aggiornamento del Regolamento si rende necessario per l'entrata in vigore del Decreto-legge n. 221 del 24/12/2021 in merito alla proroga dello stato di emergenza fino al 31/03/2022 e alle ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid 19, per l'emanazione del decreto-legge n. 229 del 30/12/2021 e Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021 in merito all'aggiornamento delle misure di quarantena e isolamento, per l'emanazione del decreto-legge n. 1 del 07/01/2022 riguardante l'estensione dell'obbligo vaccinale ai cittadini che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, la Legge 21 Gennaio 2022 n. 3 (Conversione in legge del D.L. n. 172 del 26 Novembre 2021), per l'emanazione del D.L. n. 5 del 4 Febbraio 2022 riguardante tra le altre cose anche la scadenza delle certificazioni verdi e Circolare Ministero della Salute del 4 Febbraio 2022 nonché dell'emanazione del decreto-legge n. 24 del 24 Marzo c.d. Decreto riaperture che stabilisce un allentamento progressivo delle misure restrittive anti Covid riguardanti, tra le altre cose, la cessazione dello stato di emergenza al 31 Marzo 2022, il graduale superamento del green pass, le nuove regole per le mascherine e le nuove regole su isolamento e autosorveglianza e in ultimo per l'emanazione della Circolare del Ministero della Salute n. 19680 del 30/03/2022 riguardante le "Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso Covid19".

Volsca Ambiente e Servizi SpA

Protocollo in arrivo n° 720

Data 05/04/2022

PREMESSA

1. Il presente regolamento integra le disposizioni del "Provvedimento di nomina degli incaricati per la verifica del Green Pass nei luoghi di lavoro" del 12/10/2021 adottato dalla Volsca Ambiente e Servizi SpA al fine di fornire le adeguate indicazioni procedurali ed operative, in un quadro a carattere unitario per garantire la salute e la sicurezza di tutti i componenti della comunità dei lavoratori, al fine del controllo della Certificazione Verde COVID19 (Green Pass) posseduta dalle persone che accedono fisicamente nelle sedi aziendali dal 15 ottobre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza.

La certificazione verde viene rilasciata nei seguenti casi:

- a) Vaccino COVID19: in questo caso la certificazione verde ha validità per 9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario o a far data dalla somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (art. 3 decreto-legge n. 172 del 26 Novembre 2021); dal 1° Febbraio 2022 la durata della certificazione verde ottenuta dopo la somministrazione della seconda dose o della dose di richiamo (booster) o dopo la guarigione dal virus Covid 19 è stata ridotta da 9 a 6 mesi (Decreto-legge n. 221 del 24 Dicembre c.d. DI festività). Inoltre dal 07 Febbraio la certificazione verde non ha scadenza per le persone che hanno effettuato tre dosi di vaccino e per coloro che hanno effettuato la prima e la seconda dose e poi hanno contratto il Covid; invece la certificazione verde ha una scadenza di sei mesi per le persone che hanno contratto il virus e poi hanno effettuato una dose di vaccino, per chi ha effettuato la prima e la seconda dose e per coloro che hanno contratto il virus senza fare nessuna dose di vaccino (D.L. n. 5 del 4 Febbraio 2022)
- b) Soggetto positivo negativizzato (validità 6 mesi)
- c) Tampone negativo: test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore) effettuato presso una struttura sanitaria o farmacia

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma Nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale, e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni dei predetti punti a), b), c)

2. Il regolamento è da considerarsi redatto quale disciplina di attuazione del decreto-legge n. 24 del 24 Marzo 2022 e Circolare del Ministero della Salute del 30/03/2022, del decreto-legge n. 5 del 4 Febbraio 2022, del decreto-legge n. 1 del 07/01/2022, del decreto-legge n. 229 del 30/12/21, del decreto-legge n. 221 del 24/12/2021, del D.L. 127 del 21/09/2021 convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge n. 165 del 19 Novembre, del DPCM del 12 ottobre 2021, del decreto-legge n. 172 del 26 Novembre 2021 ed in ottemperanza al succitato Provvedimento del 12 ottobre 2021 che individua le figure che assicurano il puntuale rispetto delle misure adottate per il controllo del possesso del Green Pass da parte di tutti i lavoratori della Volsca Ambiente e Servizi Spa e a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, da tutti i dipendenti delle imprese di manutenzione e/o di altri servizi (rifornimento distributori automatici, corrieri di posta pubblica e privata, rappresentanti sindacali) che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture aziendali, nonché a consulenti e collaboratori e prestatori/frequentatori di corsi di formazione.
3. In sintesi, fino al 31 Gennaio 2022, **l'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il green pass per accedere, temporaneamente, alle sedi aziendali era quella degli utenti**, ovvero di coloro i quali si recano negli uffici/sedi dipartimentali per l'erogazione del servizio che la Società è tenuta a prestare. Viceversa, i visitatori/utenti che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla. Dal 01 Febbraio al 31 Marzo 2022 agli utenti è consentito l'accesso negli uffici pubblici solo se in possesso del green pass base (art. 3 del decreto legge 7 Gennaio 2022). Dal 01 Aprile 2022 non è più necessario essere in possesso del green pass per accedere negli uffici

pubblici (decreto-legge 24 Marzo 2022). Infine, l'obbligo del possesso della Certificazione Verde COVID-19 non si applica ai soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino, sulla base di idonea certificazione medica ufficiale, rilasciata da struttura abilitata o da medico di medicina generale secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute, che dovrà comunque essere esibita in sostituzione della Certificazione Verde COVID-19. (Art. 3 del DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 coordinato con la Legge di Conversione 19 Novembre n. 165) e validata dal Medico Competente.

La rilevazione del green pass, come dettagliato negli articoli successivi, potrà avvenire attraverso l'utilizzo dell'app "VerificaC19".

La vigilanza fa capo agli incaricati, individuati nel Provvedimento del 12 ottobre 2021 e comprende, tra gli altri, il potere-dovere di disporre la segnalazione di certificazioni non valide e/o comportamenti non conformi (da parte delle figure indicate nel paragrafo 2 della Premessa) dandone comunicazione immediata all'U.O.C. Personale per gli adempimenti conseguenti, sempreché le violazioni non costituiscano infrazione rilevante sul piano delle responsabilità esterne.

Art. 1 Soggetti incaricati

I soggetti incaricati di controllare il rispetto delle prescrizioni di cui in premessa sono stati nominati giusto **"Provvedimento di nomina degli incaricati per la verifica del Green pass nei luoghi di lavoro"** del 12 ottobre 2021.

Art. 2 Personale e modalità di controllo

Per personale si intendono tutti i lavoratori dipendenti e in somministrazione di lavoro temporaneo in forza alla Volsca Ambiente e Servizi SpA.

Il predetto personale è tenuto a esibire:

1. La Certificazione Verde COVID-19 (cosiddetto Green Pass) in corso di validità;
2. Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi COVID-19 da parte della piattaforma Nazionale DGC, i soggetti

interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale, e dai pediatri di libera scelta;

3. Idoneo Certificato medico di esenzione, al personale preposto al controllo, quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e conseguentemente per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Il controllo viene effettuato dagli incaricati, così come individuati all'art. 1 che precede, all'inizio delle attività di servizio.

L'attività di controllo dovrà essere effettuata tramite applicazione denominata "VerificaC19", che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

Nei casi di cui al precedente punto 2) sarà sufficiente la presa visione della documentazione esibita dal dipendente;

L'incaricato al controllo effettuerà giornalmente la verifica del green pass o di idonea documentazione di tutti i soggetti interessati, prioritariamente al momento dell'ingresso ai luoghi di lavoro, salvo quanto più avanti specificato.

L'APP "VerificaC19" procedendo alla lettura del QR-Code (sia cartaceo che digitale) permetterà all'incaricato di verificare le seguenti informazioni:

- Validità o non validità della Certificazione Verde (Green Pass);
- Nome cognome e data di nascita dell'intestatario.

N.B.: Ove ritenuto necessario, per appurare l'identità del soggetto interessato, l'incaricato potrà richiedere un documento di identità in corso di validità e verificare la corrispondenza dei dati. Una volta confermata la validità della certificazione, l'incaricato consentirà l'accesso in azienda al soggetto interessato.

Soggetti in possesso di Certificazione di Esenzione:

L'incaricato dovrà consentire l'accesso ai luoghi di lavoro al soggetto interessato sprovvisto di Certificazione Verde (Green Pass) ma in possesso di idonea certificazione medica di esenzione rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.

Le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 saranno rilasciate in formato cartaceo e/o QR CODE in corso di elaborazione e potranno avere una validità massima fino al 28 Febbraio 2022 come da Circolare n. 005125 del Ministero della Salute del 25/01/2022, salvo ulteriori disposizioni normative.

Dopodiché le certificazioni di esenzione emesse in modalità cartacea non saranno più valide ma saranno valide soltanto quelle emesse in modalità digitale ai sensi del Dpcm del 04 Febbraio 2022.

Per quanto riguarda i lavoratori in possesso di certificazione di esenzione, potrà essere effettuato un controllo a campione dei test antigenici rapidi o molecolari effettuati dagli stessi, al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul luogo di lavoro, salvo ulteriori disposizioni normative.

Certificazione Verde NON VALIDA:

In caso di Certificazione verde non valida o in assenza di certificazione da parte del soggetto interessato, l'incaricato non consentirà l'accesso al luogo di lavoro.

L'accesso non è consentito in caso di Certificazione Verde (Green Pass) con dati anagrafici differenti da quelli indicati nel documento di identità.

L'incaricato al controllo comunica all'UOC Personale l'esito negativo della verifica della certificazione verde.

Contestualmente al divieto di ingresso, l'incaricato consegna al suddetto ufficio la comunicazione (Allegato1) scritta di divieto di accesso con le relative informazioni, conservandone una copia firmata per ricevuta dal soggetto interessato.

Nel caso in cui il soggetto interessato non si allontani dal luogo di lavoro, esercitando il diritto di accedere ai locali aziendali, l'incaricato alla verifica dovrà contattare le forze dell'ordine, chiedendo il loro intervento.

Strumenti per la verifica della Certificazione Verde:

Di comune accordo fra datore di lavoro e lavoratore, con relativa annotazione sulla comunicazione di incarico alla verifica, il singolo incaricato dovrà utilizzare lo smartphone di proprietà.

Al momento della verifica del QRcode attraverso l'app Verifica C19 potranno apparire le seguenti schermate:



Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche nei confronti dei lavoratori gli stessi possono chiedere di consegnare copia della propria certificazione verde Covid-19.

I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei soggetti incaricati (Art. 3 del DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 coordinato con la Legge di Conversione 19 Novembre n. 165).

In merito alla scadenza delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di prestazione lavorativa si precisa che la scadenza del green pass di un dipendente pubblico o privato in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste dai commi 7 e 8 dell'art. 9-quinquies e dai commi 8 e 9 dell'art. 9-septies del decreto-legge n. 52 del 22/04/2021. Il lavoratore a cui scade il green pass durante l'orario di lavoro può

rimanere nel luogo di lavoro per il tempo necessario a portare a termine il proprio turno di lavoro (Art. 3 bis del Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 coordinato con la Legge di Conversione 19 Novembre n. 165).

In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivanti da specifiche esigenze lavorative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'art. 9 quinquies e al comma 6 dell'art. 9 septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative, ai sensi dell'art. 3 D.L. 139/2021.

Nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso del Green Pass o si rifiutino di esibirlo o risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, gli stessi sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della apposita certificazione senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione o altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Il datore di lavoro, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, può sospendere i lavoratori per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 Marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso (art. 3 decreto legge 7 Gennaio 2022).

Il personale che si sottrae intenzionalmente alle verifiche di cui sopra, ove venisse trovato all'interno dei luoghi di lavoro, sarà sanzionato ai sensi dell'articolo 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021 con una sanzione che va da € 600 a € 1.500, oltre alle sanzioni disciplinari previste dal contratto collettivo.

Art. 3 Fornitori e soggetti terzi

Sulla base del quadro normativo vigente, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il controllo effettuato secondo le modalità definite all'art. 2, saranno

espletate anche nei confronti dei soggetti terzi (come riportato al punto 2 delle premesse del presente Regolamento), in fase di accesso ai locali aziendali.

Art. 4 Annotazione delle attività di verifica e informativa privacy

Le attività di verifica saranno annotate su apposito registro messo a disposizione del datore di lavoro (Allegato 2- Scheda registrazione verifiche lavoratori/ Scheda registrazione verifiche lavoratori ditte esterne/soggetti terzi) e conservato in prossimità del luogo adibito al controllo delle certificazioni in fase di accesso ai locali.

Ove il controllo avvenga a campione e durante l'orario di lavoro, l'incaricato porterà con sé copia del registro, annotando in tempo reale gli esiti delle procedure; al termine delle procedure di controllo il registro verrà nuovamente depositato nel luogo adibito al controllo delle certificazioni in fase di accesso ai locali.

Il luogo di verifica verrà contrassegnato da apposito cartello, in prossimità del quale sarà visibile copia dell'informativa privacy relativa al trattamento del dato verifica Green Pass.

L'incaricato alla verifica:

- non può conservare copie cartacee o digitali delle Certificazioni Verde verificate e dei relativi documenti di identità;
- non può conservare alcuna informazione aggiuntiva relativamente alle attività di verifica del green pass;
- non può fotografare o salvare screenshot dell'esito della verifica del qr code o della certificazione di esenzione;
- non può cedere l'incarico ad altro soggetto se quest'ultimo non è stato designato con atto formale e, in ogni caso, senza l'autorizzazione del datore di lavoro;
- deve comunicare al UOC Personale situazioni non conformi al presente regolamento aziendale;

-non deve procedere alla verifica di ulteriori dati dei soggetti privi di certificazione valida nel rispetto del GDPR sulla Privacy - Regolamento UE 2016/679.


GESTIONE PRIVACY: La documentazione elaborata ed i dati raccolti verranno custoditi esclusivamente dal datore di lavoro per il periodo previsto dalla normativa vigente, fino alla cessazione dello stato di emergenza. Al termine dello stato di emergenza, il datore di lavoro provvederà alla distruzione della documentazione. I dati sensibili riportati dall'applicazione e quelli comunicati dal lavoratore verranno custoditi dal datore di lavoro o dal suo delegato e potranno essere messi a disposizione solamente degli organi di vigilanza preposti. La stessa modalità di verifica verrà adottata nel monitoraggio dei soggetti terzi. L' Informativa privacy è parte integrante del suddetto regolamento.

Art. 5 Entrata in vigore e disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore dal 15 ottobre 2021 e sarà pubblicato sul sito internet www.volscaambiente.it, alla sezione Società trasparente, nonché affisso presso le sedi e dipartimenti aziendali.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia. Infine, quanto disciplinato dal presente regolamento è da intendersi automaticamente adeguato alle eventuali ulteriori disposizioni normative che saranno emanate in materia.

Volsca Ambiente Servizi S.p.A.
Amministratore
Mauro Midei



Informativa sul trattamento dei dati personali
per la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19
(Art. 14 del Regolamento UE 679/2016)

Con la presente informativa, si forniscono informazioni sul trattamento dei dati personali ai dipendenti e ai lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro temporaneo in forza alla Volsca Ambiente e Servizi SpA, nonché a tutti i dipendenti delle imprese di manutenzione e/o di altri servizi che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture aziendali, a consulenti, collaboratori e prestatori / frequentatori di corsi di formazione, interessati dall'attività di verifica del certificato verde COVID-19, prevista dall'art. 9-ter del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall'art. 1, comma 6, del D. L. 6 agosto 2021, n. 111, mediante la APP VerificaC19.

1. Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è la Volsca Ambiente Servizi SpA con sede legale in via Troncavia 6 Velletri, tel.0696154012/14, e-mail volscaservizispa@legalmail.it .

2. Responsabile della protezione dei dati

Responsabile della protezione dei dati personali è la Volsca Ambiente e Servizi SpA contattabile ai seguenti recapiti: 0696154012/14

3. Finalità del trattamento e base giuridica

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla verifica, da parte del datore di lavoro o dei suoi delegati, del possesso delle certificazioni verdi digitali COVID-19 (cd. "Green Pass") in corso di validità, posseduta dalle persone che accedono fisicamente nelle sedi aziendali, dal 15 ottobre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza.

La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento UE 679/2016.

Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016.

La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare del trattamento, è costituita dall'art. 9-ter del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall'art. 1, comma 6, del D. L. 6 agosto 2021, n. 111, nonché dal DPCM 17 giugno 2021 e ss. mm. ii.

4. Categorie di dati trattati

Nell'ambito del processo di verifica dei certificati verdi COVID-19, saranno trattati esclusivamente dati del personale dipendente e in somministrazione temporanea di lavoro per i quali è prevista l'effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica, nonché dei dipendenti delle imprese di manutenzione e/o di altri servizi che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture aziendali, dei consulenti, collaboratori e prestatori / frequentatori di corsi di formazione.

Più in particolare, saranno trattati:

- dati personali comuni di cui all'art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome, cognome, codice fiscale;
- dati afferenti alla salute, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento UE 679/2016, relativi all'esito della verifica circa il possesso della certificazione verde COVID-19 in corso di validità.

5. Fonte da cui hanno origine i dati personali

Le informazioni relative all'esito del possesso in corso di validità del certificato sono ottenute dall'interazione degli incaricati preposti con la App VERIFICAC19.

6. Modalità di trattamento

I dati saranno trattati al fine di ottenere l'esito della validità della certificazione (Green Pass valido/Green Pass non valido), al momento della verifica del QR.

Il processo di verifica consente di effettuare esclusivamente le operazioni di consultazione e visualizzazione dei dati.

All' esito delle verifiche relative al possesso della certificazione verde COVID-19 in corso di validità, non potranno essere conservate copie cartacee o digitali delle Certificazioni Verdi verificate e dei relativi documenti di identità.

Inoltre, non sarà conservata alcuna informazione aggiuntiva relativamente alle attività di verifica del green pass.

7. Destinatari della comunicazione dei dati

I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, non saranno comunicati dal Titolare a soggetti terzi.

8. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni internazionali.

9. Periodo di conservazione dei dati personali

Ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016, al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, la documentazione elaborata ed i dati raccolti verranno custoditi esclusivamente dal datore di lavoro per il periodo previsto dalla normativa vigente, fino alla cessazione dello stato di emergenza. Al termine dello stato di emergenza, il datore di lavoro o suo delegato provvederà alla distruzione della documentazione. I dati sensibili riportati dall'applicazione e quelli comunicati dal lavoratore verranno custoditi dal datore di lavoro o dal suo delegato e potranno essere messi a disposizione solamente degli organi di vigilanza preposti. La stessa modalità di verifica verrà adottata nel monitoraggio dei soggetti terzi.

10. Diritti degli interessati

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti previsti dalla normativa, secondo le seguenti forme e modalità. In particolare, potrà essere esercitato:

- a) il diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare:
 - la conferma dell'esistenza dei dati personali;

- l'indicazione dell'origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento;
 - la logica applicata nel trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati;
 - il periodo di conservazione;
- b) il diritto di rettifica (art. 16);
- c) il diritto alla cancellazione (art. 17);
- d) il diritto di limitazione al trattamento (art. 18);

In relazione al trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i propri diritti.

11. Diritto di Reclamo

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

12. Processo decisionale automatizzato

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 14, par. 2, lettera g) del Regolamento (UE) 679/2016.

Velletri, 02/05/2022

Volsca Ambiente e Servizi SpA

Protocollo in arrivo n° 969

A TUTTI I LAVORATORI

Data 03/05/2022

Oggetto: Indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie.

Con la presente, in riferimento alla Circolare n. 1 del 29 Aprile 2022 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, che fa seguito all'Ordinanza del Ministro della Salute del 28 Aprile (poste in allegato), al fine di contenere al minimo possibile i rischi collegati alla diffusione del virus Sars Cov-2/Covid 19, si comunicano a tutti i lavoratori le casistiche in cui è obbligatorio l'utilizzo della mascherina FFP2:

- Per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;
- Per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;
- Nel corso di riunioni in presenza;
- Durante l'accesso e la permanenza nelle aree comuni (locali spogliatoi, servizi igienici, distributori snack e bevande, piazzali);
- Per coloro che condividano la stanza con personale c.d. fragile;
- In presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
- In ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente.
- Per il personale che, per esigenze di servizio, si trovi in due all'interno della cabina del mezzo e che, conseguentemente, non riesca a mantenere una distanza interpersonale congrua.

Cordiali saluti

L'Amministratore Delegato

Mauro MILELLI

PROTOCOLLO CONDIVISO DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-2/COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Oggi, 30 giugno 2022, è stato sottoscritto – all’esito di un approfondito confronto in videoconferenza – il presente “*Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro*”.

Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali.

Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

Premessa

Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo, il 24 aprile 2020, il 6 aprile 2021, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL.

Il presente Protocollo aggiorna tali misure, tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo, dal Ministero della salute nonché della legislazione vigente. A tal fine, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’aggiornamento dei protocolli di sicurezza anti-contagio in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e della necessità di conservare misure efficaci per prevenire il rischio di contagio.

Nello specifico, gli esiti del costante monitoraggio sulla circolazione di varianti di virus SARS-CoV-2 ad alta trasmissibilità delle ultime settimane sottolineano l’importanza di garantire condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti e delle modalità di lavoro a specifica tutela dei lavoratori stessi.

Il documento tiene conto altresì, di quanto previsto dalla Circolare n. 1/2022 avente come oggetto “Indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie” emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione il 29 aprile 2022.

Ferma la necessità di aggiornare il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese con le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-2/COVID-19

In continuità e in coerenza con i precedenti accordi sottoscritti dalle Parti sociali, il presente Protocollo condiviso ha l’obiettivo di fornire indicazioni operative aggiornate, finalizzate a garantire negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.

Il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente Protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e linee guida vigenti per specifici settori, emanate per il contenimento del virus SARS-CoV-2/COVID-19.

I Ministri competenti, nel riconoscere alle Parti sociali l'impegno unanime ad adottare misure adeguate per affrontare l'attuale fase pandemica, prendono atto delle intese sancite nel presente Protocollo.

si stabilisce che

I datori di lavoro aggiornano il Protocollo condiviso di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, applicando le misure di precauzione di seguito elencate – da integrare con altre eventuali equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali e sentito il medico competente – per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dei luoghi di lavoro e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

1. INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, fra le quali:

- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura);

- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;

- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Il datore di lavoro fornisce un'informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.

2. MODALITA' DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea¹. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l'accesso

¹ La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire nel rispetto della disciplina per la protezione dei dati personali. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio dal virus SARS-CoV-2 (COVID-19) 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2 (COVID-19) e non

ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2 ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dall'art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022.

Qualora, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente.

3. GESTIONE DEGLI APPALTI

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente laddove presente.

L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA, RICAMBIO DELL'ARIA

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 e con il Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021-Raccomandazioni *ad interim* sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 nonché alla loro ventilazione.

Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi *touch* e *mouse* con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.

In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell'aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili.

È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.

devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore.

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Fermi gli obblighi previsti dall'art. 10-*quater* del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, come modificato dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori secondo la vigente disciplina legale, rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l'utilizzo.

Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.

7. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)

L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi.

Occorre provvedere all'organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa).

Laddove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

9. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Fermo quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all'ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria.

La persona sintomatica deve essere subito dotata – ove già non lo fosse – di mascherina FFP2.

10. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

È necessario, pur nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall'OMS, che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.

La sorveglianza sanitaria oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, rappresenta un'occasione sia di informazione e formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori in particolare relativamente alle misure di prevenzione e protezione, ivi compresa la disponibilità di specifica profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 e sul corretto utilizzo dei DPI nei casi previsti.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.

Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; la cui disciplina è attualmente prorogata fino al 31 luglio 2022 ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza. A tale citata circolare si rimanda relativamente alla modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale nei casi in cui non sia nominato il medico competente.

La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza delle indicazioni del precedente punto 2. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall'articolo 41, comma 2, lett. *e-ter* del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischio – indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

11. LAVORO AGILE

Pur nel mutato contesto e preso atto del venir meno dell'emergenza pandemica, si ritiene che il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia.

In questo senso, le Parti sociali, in coerenza con l'attuale quadro del rischio di contagio, manifestano l'auspicio che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale, disciplinato dall'art. 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

12. LAVORATORI FRAGILI

Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili.

Le Parti sociali auspicano che vengano prorogate ulteriormente le disposizioni in materia di tutele per i lavoratori fragili, da ultimo prorogate dall'art. 10, commi 1-*bis* e 1-*ter* del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla Legge 19 maggio 2022, n. 52.

13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO

Sono costituiti nelle aziende i Comitati per l'applicazione e la verifica delle regole contenute nel presente Protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle Parti sociali.

In mancanza di quanto previsto dai punti precedenti e per le finalità del presente Protocollo, potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, appositi comitati ad iniziativa dei soggetti firmatari, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del virus SARS-CoV- 2/COVID-19.

*

Le Parti si impegnano ad incontrarsi ove si registrino mutamenti dell'attuale quadro epidemiologico che richiedano una ridefinizione delle misure prevenzionali qui condivise e, comunque, entro il 31 ottobre 2022 per verificare l'aggiornamento delle medesime misure.



VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A
 Sede: Via Troncavia s. 6 - 06049 Velletri (RM)
 Tel. (06)96154012-4; Fax: (06)96114021
 Indirizzo e-mail: info@volscambiente.it
 Posta certificata: volscaservizi@postacert.it



Dasa-Register

REP. ISO 9001:2015
 10-06-12-01
 AN ISO 14001:2015
 10-06-12-01
 UNI ISO 45001:2018
 10-10-17-01

Verbale d'incontro 22 Luglio 2022

In data odierna, alle ore 12.30, presso la sede della VolscA Ambiente e Servizi SpA, con sede in Velletri, Via Troncavia n. 6, si è tenuta la riunione del Comitato istituito in data 16/03/2020, con la partecipazione anche del Medico Competente.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| - Membro del Comitato | Fabrizio VITELLI |
| - Membro del Comitato | Angelo BARTOLI |
| - Membro del Comitato | Daniela BENCIVENGA |
| - Membro del Comitato | Claudio CARDINALI |
| - Membro del Comitato | Teziana CASSETTA |
| - Membro del Comitato | Maurizio CASTELLARI |
| - Membro del Comitato | Beatrice GIORGI |
| - Medico Competente | Luigi PAGLIA |

Prende la parola l'RSPP Angelo Bartoli il quale comunica che la riunione è stata convocata a seguito della sottoscrizione del "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti di lavoro" effettuata in data 30/06/2022.

L'RSPP illustra il suddetto Protocollo il quale aggiorna le misure di contrasto e di contenimento della diffusione del Sars Cov-2/Covid 19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi, sottoscritti il 24 Aprile 2020 ed il 06 Aprile 2021.

Nello stesso vengono confermate tutte le misure già in atto riguardanti la misurazione della temperatura all'ingresso nei luoghi di lavoro, le precauzioni igieniche personali, la pulizia e sanificazione dei locali (bagni, aree comuni, postazioni di lavoro ecc. e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie di tipo FFP2 in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, sia chiuso o all'aperto o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.

In merito a quanto sopra interviene il Responsabile dell'Ufficio del Personale, Fabrizio Vitelli, il quale comunica che in data 21/07/22 ha inviato una nota a tutti gli uffici nella quale ribadisce l'importanza di attuare quanto previsto nel Protocollo al fine di contenere al minimo possibile i rischi collegati alla diffusione del virus Sars Cov-2/Covid 19 invitando l'RSPP a vigilare e verificare sulla corretta applicazione di quanto previsto dallo stesso.

Inoltre chiede ai Responsabili di dipartimento e alle Aspp presenti di vigilare anche sul corretto utilizzo della mascherine FFP2 ricorrendo, quando ce ne siano i presupposti, anche allo strumento delle rilevazioni di infrazioni disciplinari in merito al mancato utilizzo del dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie.

L'RSPP a sua volta ribadisce il fatto di mantenere alta l'attenzione anche alla luce dell'andamento epidemiologico dell'ultimo periodo che non permette di abbassare la guardia.

AS
Rob. Luigi Paglia
Rob. Luigi Paglia
Rob. Luigi Paglia

L'RSPP poi comunica che per quanto riguarda l'organizzazione periodica dei tamponi aziendali, su indicazione del Medico Competente in data 04/07/2022, gli stessi verranno organizzati con cadenza quindicinale e quindi più breve rispetto alla cadenza mensile indicata precedentemente.

A questo punto interviene il Medico Competente, Dott. Luigi Paglia, il quale conferma quanto già detto sull'importanza di attuare tutte le misure previste dal Protocollo e comunica che sarebbe opportuno che i tamponi antigenici organizzati periodicamente dall'Azienda vengano effettuati da tutti i lavoratori aggiungendo anche che è fortemente raccomandato far effettuare un tampone antigenico ai lavoratori che rientrano dalle ferie estive.

La riunione del Comitato, non essendoci null'altro da discutere, si conclude alle ore 13.30.

Fabrizio VITELLI

Angelo BARTOLI

Daniela BENCIVENGA

Claudio CARDINALI

Fiziana CASSETTA

Maurizio CASTELLARI

Beatrice GIORGI

Luigi PAGLIA

[Handwritten signatures of committee members]

Dott. LUIGI PAGLIA
MEDICO CHIRURGO
ESCO COORDINATORE MEDICINA DEL LAVORO
L. 10/10/1991 n. 277
Dott. Luigi Paglia



VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A
Sede: Via Troncavia, 6 - 00049 Velletri (RM)
Tel. (06)96154012-14; Fax (06)96154021
Indirizzo e-mail: info@volscaambiente.it
Posta certificata: volscaservizi@legaimail.it



EN ISO 9001:2015
03-0612-01

EN ISO 14001:2015
0E-0612-01

Dasa-Ragister UNI ISO 45001:2018
IS-1017-01

VELLETRI 21/11/2022

Prot. /ab/MM

Volsca Ambiente e Servizi SpA

Protocollo in arrivo n° 2592

Data 22/11/2022

CONSEGNATA A MANO

A tutti i lavoratori

OGGETTO: Indicazioni sulle misure da adottare per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Con la presente si comunica che,

- vista la riunione periodica del 23/06/2022 nella quale, tra le altre cose, è riportato che *"a prescindere da quello che prevedrà la normativa, l'Azienda continuerà ad adottare fino al 31 Dicembre la misura protettiva che prevede l'utilizzo delle mascherine FFP2 in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto"* e che *"l'Azienda, su indicazione del Medico Competente proseguirà lo screening di tutti i lavoratori effettuando i tamponi antigenici con cadenza mensile fino al mese di Dicembre 2022 salvo un diverso andamento del picco di contagio generale"*;
- visto il Protocollo condiviso nei luoghi di lavoro sottoscritto in data 30/06/2022 a seguito del quale è stato prodotto aggiornamento del Protocollo Covid allegato al Documento di Valutazione dei Rischi;
- vista l'indicazione, su ns. richiesta, del Medico Competente Dott. Paglia, di effettuare i tamponi antigenici rapidi (nota del 04 Luglio) con cadenza quindicinale;
- vista la riunione del Comitato per la verifica e l'applicazione delle regole del Protocollo condiviso del 22/07/2022 nella quale vengono illustrate le misure aggiornate contenute nel Protocollo sottoscritto in data 30 Giugno e dove viene ribadita l'importanza di attuare e rispettare le suddette misure;
- visto che il Protocollo condiviso sottoscritto in data 30/06/2022 è scaduto al 31/10/2022 e non c'è stata nessuna ulteriore proroga,
- considerata comunque la tipologia dell'attività svolta dai lavoratori della Volsca Ambiente e Servizi SpA che prevede anche contatti con l'esterno,

Tutto ciò visto e considerato

L'azienda, a titolo precauzionale, ai sensi dell'Art. 2087 del c.c., decide di mantenere fino al 31/12/2022 tutte le misure già contenute nel protocollo condiviso nei luoghi di lavoro sottoscritto in data 30/06/2022.

Nello specifico vengono mantenute tutte le misure già in atto riguardanti la misurazione della temperatura a campione all'ingresso nei luoghi di lavoro, le precauzioni igieniche personali, la pulizia e la sanificazione di tutti i locali, bagni aree comuni e postazioni di lavoro fisse e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie di tipo FFP2 in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro,

al chiuso e dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.

Inoltre l'Azienda comunica che fino al 31 Dicembre 2022 verranno effettuati con cadenza quindicinale i tamponi antigenici rapidi per lo screening di tutti i lavoratori per l'individuazione di eventuali positività.

Distinti saluti.


L'Amministratore Delegato
Mauro Midei